



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Autorizzazione all'organismo denominato "IFCQ Certificazioni Srl" ad effettuare i controlli sulle indicazioni geografiche già controllate dall' Istituto Nord Est Qualità - INEQ

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi,

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999 n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate, che, d'intesa con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;

Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la Banca dati vigilanza;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013 n. 105, "Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135" e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale del 13 febbraio 2014 n. 1622 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf;

Visto il D.P.C.M. 7 agosto 2017, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore "VICO" di questo Ispettorato;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti con i quali l'Istituto Nord Est Qualità - INEQ con sede in San Daniele del Friuli (UD) via Rodeano, 71 è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per le produzioni ad indicazione geografica (DOP e IGP);

Vista la nota prot. n. 14516/DG-9318 del 5 dicembre 2017 con la quale l'organismo di controllo Istituto Nord Est Qualità - INEQ con sede in San Daniele del Friuli (UD) via Rodeano n. 71 ha comunicato la modifica della propria compagine societaria con la costituzione di una nuova società e trasferimento del ramo d'azienda relativo al controllo ed alla certificazione delle DOP e IGP per le quali l'Istituto era autorizzato;

Vista la nota prot. n. 118/DG-9333.1 del 22 dicembre 2017, con la quale l'organismo di controllo IFCQ Certificazioni Srl con sede in San Daniele del Friuli (UD) via Rodeano, 71 ha chiesto l'iscrizione all'elenco di cui al comma 7, art. 14 della Legge n. 526/99 e contestualmente l'autorizzazione ad esercitare le attività di controllo e certificazione riguardanti le produzioni a DOP e IGP per le quali è stato autorizzato INEQ dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che i piani di controllo ed i tariffari dei prodotti a DOP e IGP che l'organismo di controllo IFCQ Certificazioni Srl intende adottare sono gli stessi applicati da INEQ che risultano già approvati dal Ministero;

Acquisito il parere favorevole dei Consorzi di tutela riconosciuti o, in mancanza degli stessi, delle Regioni nei cui territori si ottengono le produzioni a DOP e IGP in argomento circa il passaggio del controllo da INEQ a IFCQ Certificazioni Srl;

Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per le denominazioni per le quali è stato autorizzato INEQ;

D E C R E T A

**Articolo 1
(Autorizzazione)**

IFCQ Certificazioni S.r.l., con sede in San Daniele del Friuli (UD) via Rodeano n.71, organismo di controllo iscritto nell'elenco degli organismi privati per il controllo sulle produzioni ad indicazione geografica e sulle specialità tradizionali garantite, ai sensi dell'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999 n. 526, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per le produzioni ad indicazione geografica (DOP e IGP) di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto, per le quali era stato in precedenza autorizzato "INEQ – Istituto Nord Est Qualità".



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Articolo 2

(Applicazione dei piani dei controlli e tariffari)

Per i controlli sulle produzioni ad indicazioni geografiche di cui all'articolo 1, IFCQ Certificazioni Srl applica i piani di controllo e i tariffari già approvati da questo Ministero per INEQ – Istituto Nord Est Qualità.

Articolo 3)

(Modifiche strutturali e organizzazione)

1. IFCQ Certificazioni Srl non può modificare, la compagine sociale e lo statuto senza il preventivo assenso dell'Amministrazione.
2. IFCQ Certificazioni Srl sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario,
3. Le variazioni indicate al comma precedente sono approvate dall'Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.
4. IFCQ Certificazioni Srl comunica all'Amministrazione le modifiche relative alla documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.

Articolo 4

(Decorrenza e durata del provvedimento)

1. L'autorizzazione di cui all'art 1 ha durata triennale e decorre dall'1 gennaio 2018.
2. Alla scadenza del terzo anno di designazione i soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare IFCQ Certificazioni Srl o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facoltà di scelta.
3. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione IFCQ Certificazioni Srl resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'articolo 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

Articolo 5

(Vigilanza)

IFCQ Certificazioni Srl è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione competente per territorio, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999 n. 526.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

**Articolo 6
(Obblighi di comunicazione)**

IFCQ Certificazioni Srl comunica semestralmente in forma telematica, al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed alla Regione competente per territorio, le quantità di prodotto certificate.

**Articolo 7
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)**

L'inosservanza, da parte di IFCQ Certificazioni Srl, delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il Direttore Generale
Dott. Roberto Tomasello
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)